Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**

Ufficio del Dirigente
telefono 0323 4950212 · fax 0323 4950274
e-mail: proverbio@provincia.verbania.it

determinazione n. 135

data 09/04/2009

oggetto:

Autorizzazione unica per la realizzazione di una variante sostanziale finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03 dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo a Valle Ossola S.p.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente il procedimento in oggetto è stata assegnata al Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, giusta la D.D. n. 50 del 09.02.2009 di "*Assegnazione del personale ai servizi del Settore ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti*".
- Il Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'Istruttore *ad hoc* individuato, Dott. Geol. Alessandra Pasini, ha ultimato l'iter istruttorio, giungendo a proporre la Determinazione conclusiva di competenza.

Visto:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".
- La L. n. 241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 34 del 28/12/2007 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di direzione dell'Ente*".
- La Determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal Responsabile del procedimento prot. n. 19695/7° del 09/04/2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla Determinazione conclusiva prot. n. 19695/7° del 09/04/2009, relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

VALLE OSSOLA S.p.A.
Data 14 APR 2009
Protocollo N. 1234
☐ Presid. ☐ Cont. ☐ Resp. Serv.
☑ Dirett. ☐ Pers. ☐ Inform.
☐ Area ☐ Acq. ☐ Protoc.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Proverbio Mauro)

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**

Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche
telefono: 0323 4950233 · fax: 0323 4950274
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

Al Dirigente del VII Settore
della Provincia del V.C.O.
SEDE

Verbania, 09/04/2009

Prot. n. 19695/7°

oggetto:

Autorizzazione unica per la realizzazione di una variante sostanziale finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in capo alla Società Valle Ossola S.p.A..

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con D.G.R. della Regione Piemonte n. 89-5453 del 27/05/1986 e ss.mm.ii. è stata rilasciata e rinnovata l'autorizzazione provvisoria ex art. 31 del D.P.R. n. 915/1982 alla realizzazione e gestione di una discarica di ex 1° categoria per RSU (ora discarica per rifiuti non pericolosi) da realizzarsi in Località Nosere in Comune di Domodossola (VB), in capo al Consorzio Smaltimento rifiuti solidi urbani "Valle Ossola A-11".
- Con D.G.P. della Provincia di Novara n. 2198 del 10/11/1988 e ss.mm.ii. è stata rilasciata in capo al sopra citato Consorzio l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della sopra citata discarica, in relazione alle varie vasche costituenti.
- Con D.G.P. della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 467 del 11/10/1996 è stato approvato il progetto di potenziamento della discarica in oggetto (per una superficie totale pari a 25.288 mq e una capienza totale pari a 251.600 mc) e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio in capo al Consorzio per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'area di intervento "Valle Ossola A11".
- Con D.D. n. 76 del 05/05/1999 del III Settore Provinciale è stata rilasciata in capo al sopra citato Consorzio l'autorizzazione alla variante tecnica migliorativa del sistema di copertura finale del corpo di discarica.
- Con D.D. n. 61 del 01/09/2000 dell'ex VIII Settore Provinciale è stata approvata ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. la variante tecnica della configurazione finale del rilevato dell'impianto di discarica proposta dall'Azienda Speciale Consorzio Valle Ossola A11.
- Con D.D. n. 97 del 20/11/2000 dell'ex VIII Settore Provinciale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla sopra citata Azienda Speciale per gli obblighi derivanti dall'autorizzazione alla gestione della discarica.
- Con D.D. n. 124 del 19/06/2001 dell'ex VIII Settore Provinciale è stata approvata ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. la variante tecnica consistente nella realizzazione di una pista di accesso definitivo e di servizio post-esercizio dell'impianto di discarica proposta dalla sopra citata Azienda Speciale.
- Con D.G.P. n. 243 del 01/08/2001 è stato approvato ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

ss.mm.ii. il progetto di variante di potenziamento volumetrico dell'impianto di discarica (pari a 6.075 mc) e rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio alla sopra citata Azienda Speciale.

- Con D.D. n. 258 del 26/10/2001 dell'ex VIII Settore Provinciale è stata rinnovata ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica in capo alla sopra citata Azienda Speciale.
- In esito ai sopra indicati provvedimenti di potenziamento volumetrico e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, con D.D. n. 52 del 11/02/2002 dell'ex VIII Settore Provinciale è stata accettata ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. l'integrazione delle garanzie finanziarie prestate dalla sopra citata Azienda Speciale per gli obblighi derivanti dall'autorizzazione alla gestione della discarica, ridefinendo il massimale assicurato e la durata della garanzia finanziaria in essere (sino al termine ultimo del 10/10/2008).
- Nel mese di novembre del 2004 è cessato il conferimento dei rifiuti presso l'impianto in oggetto.
- Con D.D. n. 407 del 20/05/2005 dell'ex VIII Settore Provinciale è stata volturata ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica in oggetto, dall'Azienda Speciale Consorzio Valle Ossola A11 alla Società Valle Ossola S.p.A.
- In data 10/10/2006 è decaduta la validità dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in oggetto, rinnovata da ultimo con la sopra richiamata D.D. n. 258 del 26/10/2001.
- Con D.D. n. 9 del 08/01/2007 del VII Settore Provinciale è stato espresso diniego al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 in capo alla Società Valle Ossola S.p.A. (in esito al parere negativo espresso in sede di Conferenza di Servizi dal Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche provinciale in merito in particolare al Piano di Adeguamento della discarica proposto ex art. 17 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. ed al relativo parere negativo espresso da ARPA) ed è stato imposto alla stessa Società l'avvio della relativa procedura di chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, c. 1, lettera c del citato D.Lgs. 36/03.
- Con D.D. n. 33 del 29/01/2008 del VII Settore Provinciale si è conclusa la Fase di Verifica della procedura di VIA relativa al progetto di chiusura della discarica in oggetto con la risoluzione di non sottoporre lo stesso progetto all'eventuale successiva Fase di Valutazione della procedura di VIA.
- Quale Istruttore Tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato il Dott. Geol. Alessandra Pasini.

Preso atto che:

- Con nota datata 19/03/2008, acquisita con ns. prot. n. 17737 del 19/03/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di una variante sostanziale finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03 della discarica di cui in oggetto.
- Con nota prot. n. 18728/7° del 26/03/2008 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui sopra presentata dalla Società Valle Ossola S.p.A., convocando altresì la prima seduta della Conferenza di Servizi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il giorno 24/04/2008 e l'effettuazione del relativo sopralluogo istruttorio per il giorno 07/04/2008.
- In data 07/04/2008 è stato esperito il sopralluogo istruttorio presso l'area dell'impianto in oggetto, a cui hanno partecipato i Soggetti interessati come da elenco intervenuti agli atti del Servizio scrivente.
- In data 24/04/2008 ha avuto luogo, presso il VII Settore della Provincia Verbano Cusio

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

Ossola, la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, nell'ambito della quale gli Enti interessati hanno convenuto, in considerazione di problematiche di natura autorizzativa connesse alla presenza del vincolo paesaggistico (indotto dalla presenza del vincolo di uso civico) su parte delle aree in esame, di indire una seconda seduta in data 19/05/2008 volta all'esclusiva valutazione di tali aspetti, rimandando a tale sede, appurata la possibilità di procedere con il procedimento, la formalizzazione della richiesta di integrazioni risultanti dai pareri tecnici già espressi nel corso della prima seduta. Il relativo verbale è stato trasmesso ai Soggetti interessati con nota ns. prot. n. 25424/7° del 02/05/2008, nella quale si è contestualmente convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi.

- In data 19/05/2008 ha avuto luogo, presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, la seconda seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale gli Enti interessati hanno ritenuto superate le criticità connesse agli aspetti paesaggistici e formalizzato la richiesta unica di integrazioni già definite nell'ambito della prima seduta. Il relativo verbale è stato trasmesso ai Soggetti interessati con nota ns. prot. n. 28257/7° del 19/05/2008.
- Con nota prot. n 2134 del 20/06/2008, acquisita con ns. prot. n. 34651 del 20/06/2008, la Società ha consegnato al Servizio scrivente la documentazione integrativa richiesta in esito alla seconda seduta della Conferenza di Servizi del 19/05/2008.
- Con nota prot. n. 35726/7° del 26/06/2008 il Servizio scrivente ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il giorno 31/07/2008.
- In data 31/07/2008 ha avuto luogo, presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, la terza seduta della Conferenza di Servizi, che si è conclusa con l'espressione di giudizio favorevole, con prescrizioni, in merito alla realizzazione della variante sostanziale in oggetto. Il relativo verbale è stato trasmesso ai Soggetti interessati con nota ns. prot. n. 43051/7° del 06/08/2008.
- Successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, ma in conformità con le risoluzioni adottate, la Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Settore Urbanistico Territoriale – Area Provincia di Verbania, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole agli interventi in progetto con nota prot. n. 35096/0822 del 05/08/2008, acquisita al ns. prot. n 43305 del 07/08/2008.
- In data 13/08/2008, in esito ad esigenze emerse nell'ambito della terza seduta della Conferenza di Servizi ed in conformità con quanto disposto nell'ambito della stessa seduta, ha avuto luogo presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola un incontro tecnico, alla presenza del Servizio scrivente, di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. e del Servizio Ambiente Energia e Sicurezza provinciale, finalizzato alla valutazione degli aspetti inerenti il monitoraggio delle emissioni gassose diffuse all'esterno del corpo di discarica e della qualità dell'aria, nonché i relativi livelli di guardia, ai fini della predisposizione di apposite prescrizioni da inserire nel provvedimento di autorizzazione unica dell'impianto. In tale sede è emersa l'esigenza di un successivo approfondimento istruttorio in merito alla necessità di applicare all'intervento in esame (in relazione all'impianto di combustione) le disposizioni di cui all'art. 269 della Parte Quinta Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La successiva attività istruttoria ha confermato la necessità di applicazione della normativa sopra richiamata.
- Con nota prot. n. 2868 del 20/08/2008, acquisita al ns. prot. n. 45174 del 22/08/2008, la Società Valle Ossola S.p.A., in esito alle risultanze della Conferenza di Servizi, ha trasmesso al Servizio scrivente, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., al C.O.B. Valle Ossola ed al Comune di Domodossola la versione aggiornata del cronoprogramma delle attività volte alla chiusura dell'impianto in oggetto e di alcuni

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

elaborati tecnici.

- Con nota prot. n. 2905 del 25/08/2008, acquisita al ns. prot. n. 46124 del 01/09/2008, la Società Valle Ossola S.p.A., ha trasmesso la versione aggiornata del cronoprogramma delle attività di cui sopra ai rimanenti Enti coinvolti nel procedimento in oggetto.
- Con nota prot. n. 2989 del 03/09/2008, acquisita con ns. prot. n. 47300 del 08/09/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha attestato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori relativi all'istanza in oggetto inviando al Servizio scrivente copia originale del relativo bollettino postale, come previsto dal Regolamento approvato con la D.G.P. della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 6 del 26/01/2006 e richiesto nell'ambito della terza seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra.
- Con nota prot. n. 46796/7° del 04/09/2008 il Servizio scrivente ha comunicato a Valle Ossola S.p.A. ed ai Soggetti interessati l'emersa necessità di applicare all'intervento in esame le disposizioni di cui all'art. 269 della Parte Quinta Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, di conseguenza, la riapertura dei lavori della Conferenza di Servizi, in ragione di un supplemento di attività istruttoria volto ad approfondire anche tale aspetto mediante formale coinvolgimento del competente Servizio provinciale, convocando la quarta seduta della Conferenza di Servizi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il giorno 12/09/2008.
- In data 12/09/2008 ha avuto luogo, presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, la quarta seduta della Conferenza di Servizi, che si è conclusa con l'espressione di parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione all'impianto di combustione a servizio dell'impianto in oggetto, confermando integralmente il parere positivo espresso in merito all'istanza in oggetto nell'ambito della terza seduta della Conferenza di Servizi. Il relativo verbale è stato trasmesso ai Soggetti interessati con nota ns. prot. n. 48334/7° del 12/09/2008.
- Con nota prot. n. 3171 del 16/09/2008, acquisita al ns. prot. n. 48958 del 17/09/2008 e nota prot. n. 18580 del 02/10/2008, acquisita al ns. prot. n. 52798 del 08/10/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ed il Comune di Domodossola, rispettivamente, hanno trasmesso al Servizio scrivente copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 82, cc. 1 e 2 del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/04 con D.D. n. 285 del 29/07/2008 dalla Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Settore Gestione Beni Ambientali, non contrastante ed integrantesi con le conclusioni della Conferenza di Servizi, allegato in copia alla presente Determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato C).
- Con nota prot. n. 7483/BAP7CDS7VB7AL del 25/09/2008, acquisita al ns. prot. n. 52066 del 03/10/2008, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte ha richiesto integrazioni documentali (in ordine al problema dell'uso civico insistente su parte delle aree in oggetto) e copia degli elaborati progettuali inerenti la variante in esame.
- Con nota prot. n. 53427/7° del 13/10/2008 il Servizio scrivente ha risposto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, fornendo i riferimenti di precedenti note che esauriscono/chiariscono quanto richiesto dalla stessa con la sopra citata nota ns. prot. n. 52066 del 03/10/2008.
- Con nota prot. n. 3612 del 27/10/2008, acquisita con ns. prot. n. 56044 del 27/10/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha comunicato al Servizio scrivente l'insorgenza di problematiche connesse alla negazione, da parte dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. (proprietaria degli impianti consortili d'ambito ubicati in Regione Nosere in Domodossola: la discarica in oggetto ed il Centro di Raccolta di rifiuti urbani) di risorse economiche necessarie all'avvio delle attività di investimento ed al

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

prosieguo delle attività gestionali, nonché alla mancata proroga del contratto di servizio individuante la stessa Società quale gestore e conseguentemente richiesto un intervento risolutivo da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché chiarimenti in merito alle modalità di ridefinizione delle tempistiche di attuazione dei cronoprogrammi in esito alle criticità sopra evidenziate.

- Con nota prot. n. 3703 del 04/11/2008, acquisita con ns. prot. n. 58162 del 06/11/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente ulteriore documentazione tecnica, in adempimento alle risultanze della quarta seduta del 12/09/2008 della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 3704 del 04/11/2008, acquisita al ns. prot. n. 58164 del 06/11/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente n. 2 polizze fidejussorie, quali garanzie finanziarie da prestare ex art. 14 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. (garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica e garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica).
- Con nota prot. n. 59922/7° del 14/11/2008 il Servizio scrivente ha risposto alla Società Valle Ossola S.p.A. in riferimento alla nota ns. prot. n. 56044 del 27/10/2008, fornendo chiarimenti e comunicando l'attivazione dell'Amministrazione provinciale, congiuntamente agli Enti interessati (Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. e Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola), al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche segnalate dalla stessa Società.
- Con nota prot. n. 207/ND/ef del 30/12/2008, acquisita con ns. prot. n. 67774 del 31/12/2008, l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. ha comunicato le disposizioni scaturite nell'ambito della seduta del 30/12/2008 del Consiglio di Amministrazione (in particolare proroga del contratto di servizio per la gestione ordinaria dei sopra citati impianti consortili d'ambito in capo alla Società Valle Ossola S.p.A. e richiesta alla Provincia del Verbano Cusio Ossola di posticipare al 31/12/2009 l'avvio degli interventi previsti dai cronoprogrammi degli impianti).
- Con nota prot. n. 79 del 12/01/2009, acquisita al ns. prot. n. 1481 del 12/01/2009, la Società Valle Ossola S.p.A., richiamati gli obblighi contrattuali e normativi, ha richiesto all'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. di provvedere con sollecitudine all'individuazione delle risorse economiche atte a garantire la copertura finanziaria per l'avvio degli interventi previsti per i citati impianti consortili d'ambito dai rispettivi cronoprogrammi.
- Con nota prot. n. 10/ND/ef del 15/01/2009, acquisita con ns. prot. n. 2268 del 16/01/2009, l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O., a fronte della sopra indicata nota di Valle Ossola S.p.A. ns. prot. n. 1481 del 12/01/2009, ha chiesto all'Amministrazione provinciale di dare riscontro alla richiesta di proroga al 31/12/2009 sull'avvio interventi previsti nei cronoprogrammi formulata dalla stessa Associazione, resa con nota ns. prot. n. n. 67774 del 31/12/2008.
- Con nota prot. n. 4184/7° del 26/01/2009 il Servizio scrivente, in risposta alla nota ns. prot. n. 2268 del 16/01/2009 dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. ed alle altre comunicazioni intercorse in riferimento alla richiesta di proroga sull'avvio degli interventi previsti dai cronoprogrammi degli impianti consortili d'ambito, ha comunicato/motivato la propria contrarietà a differire nel tempo la durata complessiva degli interventi già programmati, fatte salve giustificate e motivate variazioni nell'ordine e nelle tempistiche di esecuzione degli stessi comprese nell'ambito dei termini temporali globali definiti ed approvati in sede di Conferenza di Servizi, evidenziando altresì la facoltà del gestore di inoltrare apposita istanza di variante in relazione al differimento temporale dell'insieme degli interventi programmati nel rispetto delle indicazioni fornite in merito.
- Con nota prot. n. 13/ND/ef del 28/01/2009, acquisita con ns. prot. n. 5849 del

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

02/02/2009, l'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O. ha invitato Valle Ossola S.p.A. a presentare apposita istanza di variante, sulla scorta di quanto comunicato dal Servizio scrivente con la sopra indicata nota prot. n. 4184/7° del 26/01/2009.

- Con nota prot. n. 872 del 13/03/2009, acquisita con ns. prot. n. 14528 del 08/03/2009, la Società Valle Ossola S.p.A., in esito a quanto sopra richiamato, ha trasmesso a tutti i Soggetti interessati copia aggiornata nei riferimenti temporali relativi del cronoprogramma delle attività volte alla chiusura dell'impianto di discarica in oggetto discusso in sede di Conferenza di Servizi.

Preso atto e considerato che:

- Con nota prot. n. 3171 del 16/09/2008, acquisita al ns. prot. n. 48958 del 17/09/2008 e nota prot. n. 18580 del 02/10/2008, acquisita al ns. prot. n. 52798 del 08/10/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ed il Comune di Domodossola, rispettivamente, hanno trasmesso al Servizio scrivente copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 82, cc. 1 e 2 del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/04 con D.D. n. 285 del 29/07/2008 dalla Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia Settore Gestione Beni Ambientali, non contrastante ed integrantesi con le conclusioni della Conferenza di Servizi, allegato in copia alla presente Determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato C).
- Con nota prot. n. 3704 del 04/11/2008, acquisita al ns. prot. n. 58164 del 06/11/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente, quale garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa della discarica in oggetto ex art. 14, c. 1 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., l'originale per il Beneficiario della polizza fidejussoria n. 0615.0526461.44 (con l'annesso Allegato AG), emessa in data 15/09/2008 dalla Società di Assicurazione Fondiaria – SAI S.p.A., domiciliata in Via Negroni, 4 a Novara, Agenzia Generale Palazzo Gautieri, con importo massimo garantito pari ad Euro 182.982,00 (€ centoottantaduemilanovecentoottantadue/00) e durata sino al giorno 31/05/2011. Tale garanzia è, in relazione a contenuti e importi sopra richiamati, adeguata in riferimento alle disposizioni normative vigenti applicabili in merito, mentre in relazione alla validità necessita di adeguamento in considerazione dei tempi istruttori intercorsi.
- Con nota prot. n. 3704 del 04/11/2008, acquisita al ns. prot. n. 58164 del 06/11/2008, la Società Valle Ossola S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente, quale garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica in oggetto ex art. 14, c. 2 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., l'originale per il Beneficiario della polizza fidejussoria n. 0615.0526529.36 (con l'annesso Allegato AG), emessa in data 16/10/2008 dalla Società di Assicurazione Fondiaria – SAI S.p.A., domiciliata in Via Negroni, 4 a Novara, Agenzia Generale Palazzo Gautieri, con importo massimo garantito pari ad Euro 1.445.530,00 (€ unmilionequattrocentoquarantacinquemilacinquecentotrenta/00) e durata sino al giorno 31/08/2015, più ulteriori 12 mesi di validità ai fini di una eventuale escussione. Tale garanzia necessita di adeguamento nella sua validità in considerazione dei tempi istruttori intercorsi.

Considerato in particolare che:

- Con D.G.R. n. 86-10252 del 01/08/2003 "Indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 36/2003 e del D.M. 13/03/2003" la Regione Piemonte, in ragione delle oggettive difficoltà di reperimento su tutto il territorio nazionale di Compagnie Assicurative o Istituti di Credito disponibili a fornire garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica di durata trentennale, indicava agli Enti competenti la possibilità di "*accettare garanzie finanziarie riferite all'intero periodo di post chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili*".

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

- Al fine di evitare la chiusura delle discariche le competenti Regioni/Provincie italiane sono però state obbligate ad accettare garanzie finanziarie di durata quinquennale non rinnovabile, in quanto sia le Compagnie Assicurative che gli Istituti di Credito non hanno consentito l'inserimento nelle polizze di clausole che prevedessero la rinnovabilità allo scadere del quinquennio, né la possibilità di escussione in caso di mancato rinnovo.
- A seguito di consultazione di varie Compagnie Assicurative e Istituti di Credito, che hanno confermato le difficoltà/problematiche sopra riportate, le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica in oggetto presentate da parte della Società Valle Ossola S.p.A. sono state prestate per un periodo quinquennale (più ulteriori 12 mesi ai fini di una eventuale escussione) non automaticamente rinnovabile.

Considerato inoltre che:

- La discarica è sita in un'area assoggettata a procedura di bonifica (attualmente in fase di presentazione dell'Analisi di Rischio) e il suddetto impianto, in ragione di problematiche di natura costruttiva e gestionale, è ritenuto responsabile del fenomeno di contaminazione riscontrato in corrispondenza della sottostante falda acquifera.
- La chiusura della discarica, disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. a conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (conclusosi con esito negativo) e l'attuazione della gestione post-operativa e delle relative attività di sorveglianza e controllo si configurano quali interventi necessari e non derogabili, anche in relazione alla mitigazione/risoluzione delle criticità costruttive e gestionali sopra richiamate e delle problematiche emerse nell'ambito di precedenti procedimenti di competenza.

Visto:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- La L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 ed in particolare l'art. 3 "Competenze delle Province".
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".
- La D.G.R. n. 86-10252 del 01/08/2003 "Indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 36/2003 e del D.M. 13/03/2003".
- La D.G.R. n. 44-2493 del 19/03/01 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e D.G.R. n. 24-611 del 31/07/00" con la quale sono stati definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle garanzie finanziarie da parte di Enti pubblici e privati.
- La D.G.R. n. 28-12744 del 14/06/2004 "Individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria, relativamente agli impianti di discarica, finalizzate al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii., nonché ai successivi controlli posti a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio. Art. 9 del D.Lgs. n. 36/2003".
- La D.G.P. n. 6 del 26/01/2006 con la quale la Giunta Provinciale del V.C.O. ha definito le modalità di pagamento delle tariffe disposte dalla D.G.R. n. 28-12744 del 14/06/2004.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- La L. 241/90, il D.Lgs. 29/93 e la L. 127/97, loro ss.mm.ii..
- La D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 50 del 09/02/2009 "Assegnazione del personale ai servizi del Settore ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e, pertanto,

PROPONE

1) Di prendere atto dell'esito e delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto svoltasi nelle sedute del 24/04/2008, 19/05/2008, 31/07/2008 e 12/09/2008 presso il Settore VII della Provincia del Verbano Cusio Ossola, i cui verbali sono agli atti presso il Servizio scrivente.

2) Di **prendere atto**, ai sensi dell'art. 208, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del **provvedimento autorizzativo** alla realizzazione degli interventi in oggetto rilasciato con D.D. n. 285 del 29/07/2008 dalla **Regione Piemonte** Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia **Settore Gestione Beni Ambientali**, ai sensi dell'art. 82, cc. 1 e 2 del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/04, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione tecnica allegata allo stesso atto, di cui all'Allegato C alla presente Determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale ed i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.

3) Di dare atto, in esito a quanto espresso al precedente punto 1) ed alla documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento in oggetto agli atti, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad esprimere l'autorizzazione di cui al successivo punto 4), con particolare riferimento agli aspetti legati al possesso dei titoli di disponibilità delle relative aree demaniali e delle relative aree comunali gravate dal vincolo di uso civico, nonché di tutte le autorizzazioni/pareri/visti/concessioni/nulla osta o altri atti di analoga natura acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e/o comunque nell'ambito del procedimento in oggetto.

4) Di **approvare il progetto ed autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., la Società Valle Ossola S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB), a realizzare e gestire la **variante sostanziale**, compensiva degli impianti e infrastrutture connesse, finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03 dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB), come da relativo progetto presentato, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A) "Prescrizioni progettuali-costruttive" e nell'Allegato B) "Prescrizioni gestionali" che costituiscono, in tutti i loro contenuti, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione.

5) Di **autorizzare** la Società Valle Ossola S.p.A., contestualmente a quanto espresso al precedente punto 4), alla **gestione della fase operativa** ed alla **gestione della fase post-operativa** relativa alla discarica in oggetto come di seguito indicato, in considerazione delle previsioni progettuali e del cronoprogramma prodotto:

Fase gestionale	***Durata***	***Decorrenza***
Operativa	21 mesi (per completamento interventi) + tempo per rilascio della comunicazione di approvazione della chiusura della discarica da parte della Provincia	Provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento.
Post-operativa	30 anni	Comunicazione approvazione chiusura della discarica ex art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.i.i.

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

6) Di **autorizzare**, in riferimento all'impianto di combustione del biogas di discarica relativo all'impianto in oggetto, la Società Valle Ossola S.p.A. **alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni gestionali di cui all'Allegato B alla presente Determinazione, dando atto che detta autorizzazione ha una **durata di 15 anni** a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento e che la relativa richiesta di rinnovo dovrà essere presentata all'Autorità competente in materia con 12 mesi di anticipo rispetto alla scadenza della stessa.

7) Di dare atto che con D.D. del VII Settore provinciale n. 241 del 13/06/2008 di autorizzazione del Centro di raccolta di rifiuti urbani, limitrofo all'impianto in oggetto, è stata determinata l'annessione all'area ed alle strutture di detto Centro di Raccolta dell'area individuata e denominata, nell'ambito della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto e dei relativi elaborati progettuali, quale "Zona Pesa", comprensiva delle relative infrastrutture, in precedenza di pertinenza dell'impianto di discarica in oggetto, in ragione delle sopravvenute/decadute esigenze di utilizzo.

8) Di dare atto della ridefinizione dell'area di pertinenza della discarica in oggetto così come definita, in esito alla realizzazione della "Nuova area servizi" ed allo stralcio areale di cui al precedente punto 7).

9) Di dare atto che le attività connesse all'autorizzazione di cui al precedente punto 4), nonché all'attuazione delle operazioni di sorveglianza e controllo e gestione successiva alla chiusura della discarica contemplano l'esigenza di utilizzo di parte delle aree di transito, della pesa con il relativo ufficio e delle opere di trattamento delle acque meteoriche annesse al limitrofo Centro di raccolta di rifiuti urbani e che pertanto tali infrastrutture sono da considerasi in "uso promiscuo" tra il citato Centro di raccolta di rifiuti urbani, l'impianto di discarica in oggetto e la Stazione di trasferimento di RSU.

10) Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., gli strumenti di pianificazione di cui al D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., art. 8, c. 1, lettere g), h), i) e l) allegati al progetto di variante finalizzata alla chiusura e recupero ambientale dell'impianto, vincolandone l'attuazione all'inderogabile rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati A) e B) alla presente Determinazione.

E, contestualmente,

PROPONE

11) Di **accettare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., le **garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa della discarica** di cui alla polizza fidejussoria n. 0615.0526461.44 (con l'annesso Allegato AG) emessa in data 15/09/2008 dalla Società di Assicurazione Fondiaria – SAI S.p.A., domiciliata in Via Negroni, 4 a Novara, Agenzia Generale Palazzo Gautieri, relative alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Regione Nosere a Domodossola (VB) in oggetto, presentate a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola dalla Società Valle Ossola S.p.A., con sede Legale ed Amministrativa in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB), con nota prot. n. 3704 del 04/11/2008, acquisita con ns. prot. n. 58164 del 06/11/2008.

12) Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 11) sono prestate per gli obblighi che derivano alla Società Valle Ossola S.p.A. dalla realizzazione del progetto di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Regione Nosere a Domodossola (VB), in conseguenza di inadempienze da parte della stessa Società rispetto a quanto autorizzato e prescritto con il provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, comprese le operazioni di monitoraggio e le eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, di bonifica, di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area.

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

13) Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 11) hanno **importo massimo assicurato pari ad € 182.982,00** (centoottantaduemilanovecentoottantadue/00 euro), con soggetto Beneficiario la Provincia del Verbano Cusio Ossola e **durata sino al 31/05/2011**, termine oltre il quale la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di eventuale proroga dell'autorizzazione.

14) Di dare atto che, in considerazione dei tempi istruttori intercorsi, le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 11) **dovranno essere adeguate** da parte della Società Valle Ossola S.p.A. in relazione alla validità delle stesse, presentando al Servizio scrivente adeguata appendice o nuova polizza fidejussoria **entro 30 giorni** dalla data del provvedimento finale conseguente la presente Determinazione. A seguito di quanto sopra il Servizio scrivente provvederà a comunicare alla Società Valle Ossola S.p.A. l'accettazione delle suddette garanzie finanziarie previa positiva valutazione delle stesse ai sensi della citata normativa di riferimento.

15) Di dare atto che il periodo di validità delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 11) potrà, nel caso, variare (con conseguente ulteriore necessità di adeguamento delle stesse) a seguito della comunicazione da parte del Servizio scrivente, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del richiamato D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., dell'approvazione della chiusura della discarica in oggetto, considerando che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i, le garanzie finanziarie devono essere trattenute dal Servizio scrivente per almeno 2 anni dalla data della suddetta di comunicazione.

16) Di **accettare,** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., le **garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica** di cui alla polizza fidejussoria n. 0615.0526529.36 (con l'annesso Allegato AG) emessa in data 16/10/2008 dalla Società di Assicurazione Fondiaria – SAI S.p.A., domiciliata in Via Negroni, 4 a Novara, Agenzia Generale Palazzo Gautieri, relative alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Regione Nosere a Domodossola (VB) in oggetto, presentate a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola dalla Società Valle Ossola S.p.A., con sede Legale ed Amministrativa in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB), con nota prot. n. 3704 del 04/11/2008, acquisita con ns. prot. n. 58164 del 06/11/2008.

17) Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) sono prestate per gli obblighi che derivano alla Società Valle Ossola S.p.A. dalla gestione post operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Regione Nosere a Domodossola (VB), in conseguenza di inadempienze da parte della Società rispetto a quanto autorizzato e prescritto con il provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, comprese le operazioni di monitoraggio, di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V, nonché l'attuazione dei piani di intervento per condizioni straordinarie e la realizzazione delle opere conseguenti e necessarie.

18) Di dare atto che le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) hanno **importo massimo assicurato pari ad € 1.445.530,00** (unmilionequattrocentoquarantacinquemilacinquecentotrenta/00 euro), con soggetto Beneficiario la Provincia del Verbano Cusio Ossola e **durata sino al 31/08/2015**, termine oltre il quale la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi ai fini di una eventuale escussione.

19) Di dare atto che, in considerazione dei tempi istruttori intercorsi, le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) **dovranno essere adeguate** da parte della Società Valle Ossola S.p.A. in relazione alla validità delle stesse, presentando al Servizio scrivente adeguata appendice o nuova polizza fidejussoria **entro 30 giorni** dalla data del provvedimento finale conseguente la presente Determinazione. A seguito di quanto sopra il Servizio scrivente provvederà a comunicare alla Società Valle Ossola S.p.A.

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

l'accettazione delle suddette garanzie finanziarie previa positiva valutazione delle stesse ai sensi della citata normativa di riferimento.

20) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) sono trattenute per almeno trenta (30) anni dalla data della comunicazione, da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dell'approvazione della chiusura della discarica.

21) Di dare atto che, in esito alle considerazioni precedentemente esplicitate, le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) di validità quinquennale, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 19), sono riferite ad un periodo quota parte dell'effettivo periodo di copertura assicurativa di durata minima trentennale, come definito al precedente punto 20).

22) Di dare atto che, in considerazione di quanto specificato ai precedenti punti 20) e 21) in relazione alle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16), è fatto obbligo alla Società Valle Ossola S.p.A. garantire una copertura assicurativa senza soluzione di continuità per tutto il periodo minimo trentennale definito al precedente punto 20), provvedendo al periodico rinnovo delle garanzie finanziarie prestate secondo piani quinquennali, in ottemperanza a quanto disposto al successivo punto 23).

23) La presentazione all'Autorità competente del rinnovo delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) secondo piani di durata quinquennale, da parte del Soggetto obbligato, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla scadenza delle stesse.

Inoltre

PROPONE

24) Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative.

25) Di dare atto che è fatto obbligo alla Società Valle Ossola S.p.A. di conformarsi ad eventuali disposizioni impartite dalle Autorità competenti in relazione all'impianto di discarica in oggetto, nonché di adottare eventuali provvedimenti conseguenti a sopravvenute esigenze normative, garantendone il rispetto nel tempo.

26) Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa Determinazione.

27) Di dare atto che è fatta salva l'applicazione da parte dei Soggetti competenti di tutte le disposizioni normative applicabili all'impianto in oggetto in relazione alle relative competenze specifiche, anche con riferimento particolare agli eventuali adempimenti in materia paesaggistica-ambientale connessi allo stesso impianto, nonché agli adempimenti relativi alle aree ed alle opere interessanti la competenza del Demanio dello Stato, come definite in sede di Conferenza di Servizi.

28) Di dare atto, altresì, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06, dal D.Lgs. 36/03, dalla L.R. 24/02 e loro ss.mm.ii., nonché dalla restante normativa applicabile in merito. In particolare in caso di mancato rinnovo delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 16) secondo modalità e termini indicati ai precedenti punti 22) e 23), saranno applicati nei confronti del titolare dell'autorizzazione di cui al provvedimento finale conseguente la presente Determinazione i disposti di cui all'art. 256, c. 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

29) Di trasmettere il provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione

ISO 9001:2000

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

conclusiva del procedimento alla Società Valle Ossola S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Valle Antigorio, 26 a Crevoladossola (VB).

30) Di trasmettere copia del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto[1)].

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Giannoni

La presente Determinazione conclusiva viene redatta in **8** esemplari originali destinati rispettivamente a:
- Società Valle Ossola S.p.A.;
- Comune di Domodossola;
- ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O.;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale;
- Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale;
- N. 2 trattenuti presso gli uffici del Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

[1] Albo Nazionale Gestori Ambientali, Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del V.C.O., C.O.B. Valle Ossola, ASL 14, Regione Piemonte Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Decentrato di Verbania, Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, Provincia del V.C.O. VII Settore Servizio Ambiente Energia e Sicurezza.

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00008727 00005C45 WO1VT001
00025328 10/04/2009 11:47:05
0001-00009 38AC88E3C9CC707F
IDENTIFICATIVO 01070167711047
01 07 016771 104 7

Allegato A alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 19695/7° del 09/04/2009

PRESCRIZIONI PROGETTUALI – COSTRUTTIVE

1) L'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Località Regione Nosere a Domodossola (VB) deve essere realizzato, compatibilmente alle prescrizioni ed a quanto disposto dalla presente Determinazione conclusiva e dalla D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2003 ed alle specifiche progettuali contenute nella documentazione trasmessa dalla Società Valle Ossola S.p.A. (acquisita con note ns. prot. n. 17737 del 19/03/2008, n. 34651 del 20/06/2008, n. 45174 del 22/08/2008 e n. 14528 del 18/03/2009), timbrata in ogni parte dal Responsabile del Procedimento, consistente, nella versione definitiva autorizzata, in:

Marzo 2008

DGS.01.1	Elenco elaborati
DIR.01.1	Relazione progettuale
DIR.03.1	Prime indicazioni per il p.s.c.
DIR.05.0	Risultati sondaggi condotti il 24/07/2007 - prove di biometanazione
DIR.06.1	Calcolo del percolato presente
DIR.07.1	Gestione delle acque meteoriche
DIR.08.1	Calcoli volumetrici riprofilature spondali e sommatali - adeguamento morfologico
DID.01.1	Corografia generale
DID.02.1	Planimetria catastale
DID.03.1	Stato di fatto – rilievo topografico del 10/07/2007
DID.04.1	Stato di fatto – planimetria impianto percolato
DID.05.1	Stato di fatto – planimetria generale impianto biogas
DID.06.1	Stato di fatto – planimetria generale sistemi di monitoraggio
DID.07.1	Stato di progetto – planimetria quota dopo riprofilatura
DID.10.0	Stato di progetto – planimetria generale impianto biogas
DID.11.1	Centrale di aspirazione e combustione biogas
DID.12.1	Stato di progetto – planimetria copertura definitiva
DID.14.1	Stato di fatto – progetto – copertura definitiva – sezioni comparate
DID.15.1	Stato di fatto – progetto – copertura definitiva – sezioni comparate
DID.17.1	Stato di progetto – planimetria sistemi di monitoraggio
DID.18.1	Stato di progetto – recupero ambientale
DID.19.1	Individuazione aree movimentazione rifiuti
DLR.01.1	Piano di ripristino ambientale
DLR.02.1	Piano di gestione post operativa

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 49501 1 • fax: +39 0323 4950237

Integrazioni		Giugno 2008
DGS.10.0	Elenco elaborati	
DIR.10.0	Relazione progettuale di integrazione	
DIR.02.2	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
DIR.04.2	Computo metrico estimativo	
DIR.09.2	Verifica di stabilità	
DAR.20.0	Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005	
DAD.20.0	Recupero ambientale – stato di progetto	
DLR.03.2	Piano di sorveglianza e controllo	
DLR.04.2	Quadro economico	

Integrazioni		Agosto 2008
DID.08.2	Stato di progetto – planimetria generale impianto percolato	
	Allegato 5 – rev. 1 – fluogramma di processo strumentato (sostitutivo dell'Allegato 5 al documento DIR.10.0)	

Integrazioni		Marzo 2009
	Cronoprogramma attività (sostitutivo del capitolo 8 del documento DIR.01.1)	

2) Le caratteristiche dimensionali dell'impianto di discarica sono le seguenti:

Superficie finale di ricopertura	30.000 m^2
Capacità volumetrica autorizzata (al netto delle volumetrie di capping)	257.675 m^3

3) L'area dell'impianto di discarica, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e del D.Lgs. 152/06 e loro ss.mm.ii., comprensiva delle aree accessorie e funzionali alla stessa, come ridefinita dal presente provvedimento a seguito della variante progettuale proposta dalla Società, è individuata a livello planimetrico come indicato nell'elaborato DID.08.2 "Planimetria generale impianto percolato – stato di progetto" ed a livello catastale come indicato nell'elaborato DID.02.1 "Planimetria catastale".

4) Operativamente la variante di cui in oggetto si articola nelle seguenti fasi di esecuzione, la cui

ISO 9001:2000

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

decorrenza e durata sono definite dal cronoprogramma delle attività (versione aggiornata trasmessa da Valle Ossola S.p.A. con nota prot. n. 872 del 13/03/2009, ns. prot. n. 14528 del 18/03/2009):

4.1 Riprofilatura e regolarizzazione del corpo di discarica in corrispondenza delle superfici sprovviste di capping, mediante movimentazione di rifiuti ed apporto di materia prima secondaria.

4.2 Realizzazione di n. 10 "pozzi duali" deputati all'estrazione del percolato ed alla captazione del biogas.

4.3 Realizzazione della copertura superficiale finale (capping) in corrispondenza del piano sommitale (in sostanziale conformità alle disposizioni definite in merito dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) e delle scarpate sprovviste di capping (in conformità al pacchetto autorizzato con D.D. n. 76 del 05/05/1999 del III Settore Provinciale).

4.4 Realizzazione delle reti di adduzione del biogas e del percolato.

4.5 Rivegetazione delle scarpate e del piano sommitale.

4.6 Realizzazione del sistema di regimazione/dispersione delle acque meteoriche mediante dismissione/sostituzione dei manufatti esistenti e messa in opera delle opere sostitutive (canalette perimetrali, pozzetti di raccolta ed ispezione, trincea disperdente).

4.7 Realizzazione della centrale di aspirazione e combustione del biogas in corrispondenza della "Nuova area servizi".

4.8 Realizzazione della nuova rete interrata di raccolta del percolato, mediante sostituzione degli esistenti pozzetti di "raccolta" e di "monitoraggio" del percolato e della relativa rete di adduzione con n. 4 nuovi pozzetti, rispettivi locali interrati di manovra e relativa rete di adduzione recapitante il percolato all'area di distribuzione/smistamento ed alle 2 vasche di raccolta esistenti, rese non più comunicanti.

4.9 Realizzazione delle opere accessorie.

5) Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 40/98 e ss.mm.i. deve essere inviato ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. il progetto esecutivo delle opere approvate e devono essere comunicate alla stessa Agenzia le date di inizio lavori, al fine di consentire le attività di controllo di competenza (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione j).

6) La Società deve provvedere a comunicare/trasmettere al Servizio scrivente, al Comune di Domodossola ed al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte le seguenti informazioni:

6.1 data di inizio lavori, con congruo anticipo, corredata da un rilievo plano-altimetrico atto ad attestare la topografia del corpo di discarica ad inizio lavori e da assumersi quale effettivo riferimento per gli accertamenti topografici finali;

6.2 eventuale verificarsi o riscontro di situazioni anomale (es. fenomeni erosivi, smottamenti, scivolamenti, ecc.) o eventuali difformità, opportunamente giustificate, rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma;

6.3 data di inizio di realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche e data di inizio delle operazioni di recupero vegetazionale, con congruo anticipo;

6.4 data di inizio lavori, con congruo anticipo, relativi alle fasi di realizzazione dei pozzi duali e della rete di estrazione/adduzione del biogas/percolato;

6.5 conclusione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo delle opere realizzate, corredato da un rilievo plano-altimetrico con relative sezioni, nonché da idonea documentazione tecnica descrittiva e fotografica (panoramica e di dettaglio) relativa alle diverse fasi operative ed allo stato finale dell'impianto.

7) La realizzazione della copertura superficiale finale deve inderogabilmente attenersi alle previsioni progettuali ed a quanto di seguito evidenziato in merito a struttura, materiali e modalità di messa in opera, nonché alle tempistiche di attuazione.

7.1 Il capping del piano sommitale deve essere realizzato con la posa dei seguenti strati/elementi artificiali:

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 49501 | • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

Strato	*Materiale*	*Spessore[1)] [cm]*	*Volume[2)] [m³]*
Rifiuti	Rifiuti	-	-
Strato di regolarizzazione	Rifiuti/Materia prima secondaria (MPS)	-	-
Strato di drenaggio del gas	Materia prima secondaria (MPS)	50	6.250
Elemento di protezione	Telo in TNT, 300 g/mq	-	-
Strato minerale a bassa permeabilità	Limo – Argilla	50	6.250
Elemento di separazione meccanica	Telo in TNT, 300 g/mq	-	-
Strato di drenaggio delle acque di infiltrazione	Materia prima secondaria (MPS)	50	6.250
Elemento di protezione	Telo in TNT, 300 g/mq	-	-
Strato superficiale di copertura	Terra vagliata a bassa fertilità	70	8.750
	Terra vegetale	30	3.750

1) da intendersi a strato compattato.
2) valutato indicativamente dal Servizio scrivente assumendo una Superficie del piano sommitale pari a 12.500 mq.

7.2 Il capping delle scarpate deve essere realizzato in conformità alle disposizioni di cui alla D.D. n. 76 del 05/05/1999 del III Settore Provinciale, con la posa dei seguenti strati/elementi artificiali:

Strato	*Materiale*	*Spessore[1)] [cm]*	*Volume[2)] [m³]*
Rifiuti	Rifiuti	-	-
Strato di regolarizzazione	Rifiuti/Materia prima secondaria (MPS)	-	-
Elemento di drenaggio del gas	Geocomposito	1,2	-
Elemento di integrazione impermeabilizzante	Telo bentonitico	-	-
Strato minerale a bassa permeabilità	Argilla	20	860
Elemento di drenaggio delle acque di infiltrazione	Geocomposito	2	-
Strato superficiale di copertura	Terra vagliata a bassa fertilità	30	1.290
	Terra vegetale	20	860

1) da intendersi a strato compattato.
2) valutato indicativamente dal Servizio scrivente assumendo una superficie delle scarpate ancora sprovviste di capping pari a 4.300 mq.

7.3 Deve essere garantito il corretto raccordo del pacchetto di copertura autorizzato con D.D. provinciale n. 76 del 05/05/1999 previsto sulle scarpate e di quello previsto sulla superficie di colmo ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., assicurando la presenza, la corretta messa in opera e l'integrità di tutti gli orizzonti costituenti, senza soluzione di continuità e nel rispetto

ISO 9001:2000
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00008727 00005545 WD1VT001
00025330 10/04/2009 11:42:14
0001-00009 1D6D5579E220C611
IDENTIFICATIVO : 01070167711025
01 07 016771 102 5

delle cautele e degli accorgimenti tecnici previsti.

7.4 Nelle zone di discarica, già precedentemente oggetto di copertura, che presentano fallanze nell'intervento stesso di copertura, devono essere attuate e garantite tutte le operazioni atte ad assicurare la completa riformazione del capping, in particolare mediante verifica della reale situazione anomala e rimediando alla stessa con il ripristino degli opportuni strati di chiusura e provvedendo alla semina/ripiantumazione delle essenze vegetali previste.

7.5 Lo strato di regolarizzazione e gli strati drenanti del piano sommitale devono essere costituiti da materia prima secondaria (MPS), di idonea pezzatura ed assortimento granulometrico, proveniente da impianti di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione autorizzati/iscritti ai sensi della normativa vigente.

7.6 Lo strato minerale compattato a bassa permeabilità del piano sommitale deve essere costituito da materia prima di idonee caratteristiche geotecniche, quale limo appositamente prodotto da specifici impianti di frantumazione ubicati in Provincia del V.C.O. o, in alternativa, argilla naturale.

7.7 La frequenza minima proposta per gli accertamenti finalizzati alla determinazione delle caratteristiche qualitative e del coefficiente di permeabilità dei materiali utilizzati per la costituzione degli strati di regolarizzazione/drenanti, nonché dello strato compattato a bassa permeabilità del piano sommitale, deve essere pari a 1 prova ogni 1000 mc di materiale.

7.8 Deve essere garantito da parte della Società Valle Ossola S.p.A. e della Direzione Lavori che i materiali utilizzati per la costituzione dello strato minerale compattato a bassa permeabilità e degli strati di regolarizzazione/drenanti siano in possesso di tutte le caratteristiche chimico-fisiche previste idonee allo scopo e dalle caratteristiche previste dalla normativa specifica in merito, nonché che gli stessi materiali non siano definibili rifiuti ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

8) Nell'ambito dei lavori di realizzazione della copertura superficiale finale la Società deve provvedere a comunicare/trasmettere al Servizio scrivente, al Comune di Domodossola ed al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte le seguenti informazioni:

8.1 data di inizio lavori, con congruo anticipo, inerenti la fase di riprofilatura e regolarizzazione del rilevato e la posa di ogni singolo strato/elemento artificiale della copertura superficiale finale;

8.2 data di ultimazione lavori, allegando una relazione tecnica illustrativa, i risultati delle prove effettuate sui materiali utilizzati ed idonea documentazione fotografica panoramica e di dettaglio atta a documentare la corretta riprofilatura e regolarizzazione del corpo di discarica, nonché la corretta posa di ogni singolo strato/elemento artificiale della copertura superficiale finale.

9) Al termine dei lavori di sistemazione del corpo di discarica deve essere immediatamente dato corso ai lavori di rinaturalizzazione dello stesso mediante posa di consistente strato di terreno vegetale (strato superficiale del capping) modellato morfologicamente e successiva piantumazione di specie alberate e cespugliacee poste a dimora in gruppi e singolarmente in modo naturaliforme (D.D. della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali n. 285 del 29/07/2008).

10) La messa a dimora delle piantine deve avvenire in stagioni favorevoli allo sviluppo vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione b).

11) La pista perimetrale di viabilità deve essere lasciata in sterrato ben costipato o in alternativa ricoperta da uno strato di conglomerato bituminoso quanto più possibile di colore chiaro mescolato ad inerti di granulometria medio-grossolana (D.D. della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali n. 285 del 29/07/2008).

12) In riferimento al sistema di dispersione delle acque meteoriche, deve essere assicurato un franco minimo di un metro tra la base della trincea disperdente ed il tetto della falda acquifera (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione g).

13) Nell'ambito dei lavori di dismissione dell'esistente rete di estrazione ed adduzione del percolato

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

devono essere adottate idonee cautele ai fini di prevenire la dispersione di percolato, anche mediante opportuna ed accurata pulizia delle condotte di adduzione dismesse e lasciate in loco.

14) I pozzetti rimossi a seguito dei lavori di dismissione di cui al precedente punto ed il relativo materiale di demolizione di risulta costituiscono rifiuti ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e devono essere gestiti in quanto tali nel rispetto di quanto disposto dalla stessa normativa.

15) I fondi scavo risultanti dalla rimozione dei pozzetti asportati nell'ambito dei lavori di dismissione dell'esistente rete di estrazione ed adduzione del percolato devono essere sottoposti ad **accertamento analitico** secondo le modalità definite da ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., alla quale deve essere preventivamente comunicato, con congruo anticipo, l'esecuzione di tali accertamenti ai fini di presenziamento e controllo. Le relative risultanze devono essere trasmesse alle Autorità competenti, le cui eventuali disposizioni devono essere soddisfatte.

16) Deve essere trasmessa al Servizio scrivente e ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., preliminarmente all'avvio dei relativi lavori, la certificazione rilasciata dal produttore delle vasche prefabbricate utilizzate quali nuovi pozzetti di raccolta del percolato, attestante l'idoneità delle vernici epossidiche bicomponenti utilizzate per il trattamento interno delle stesse, in relazione al chimismo del percolato della discarica.

17) Nell'ambito della realizzazione degli scavi sul corpo di discarica finalizzati alla posa delle tubazioni per il collettamento del percolato e del biogas devono essere adottate tutte le cautele operative atte ad assicurare l'integrità del pacchetto di copertura già realizzato, nonché l'adeguato ripristino di eventuali elementi artificiali lacerati (georeti, geotessili, geocompositi, ecc.).

18) L'area di carico del percolato prevista in prossimità delle esistenti vasche di raccolta del percolato deve essere ricoperta in calcestruzzo, con finitura superficiale di calcestruzzo al quarzo e dotata di idonee pendenze atte a convogliare eventuali reflui accidentalmente sversati ad una sentina (rivestita con vernice epossidica) recapitante, tramite idonea pompa, ad una delle vasche di raccolta del percolato.

19) Devono essere individuati idonei capisaldi (dotati di appositi chiodi e targhette indicatrici) battuti in quote assolute ai quali riferire le quote relative dell'impianto; ad avvenuta posa del capping devono inoltre essere ubicati ulteriori capisaldi relativi di riferimento.

20) In fase di cantiere devono essere rispettate le distanze di sicurezza da eventuali linee elettriche o altre infrastrutture presenti, in base alle normative vigenti in merito.

21) Durante il periodo di gestione e post-gestione della discarica, deve essere sempre garantita la completa chiusura dell'area di discarica con idonea recinzione, al fine di impedire l'accesso dall'esterno a persone non autorizzate.

22) All'ingresso dell'impianto deve essere apposta una cartellonistica indicante il tipo di attività, il Soggetto titolare dell'autorizzazione, gli estremi autorizzativi, la denominazione e il recapito del Responsabile Tecnico dell'impianto, il divieto di accesso al personale non autorizzato.

23) Devono essere rispettati in ogni fase i disposti in materia di inquinamento acustico di cui alla L. 447/95 e ss.mm.ii..

24) Ai fini di salvaguardare l'ambiente circostante, nonché la salute dei cittadini e degli addetti, all'istante è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici che in qualsiasi momento dovessero rendersi necessari.

25) Deve essere mantenuto il decoro estetico e paesaggistico delle aree interessate e contermini all'impianto.

26) Eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio, comportanti modifiche a seguito delle quali l'impianto non fosse più conforme all'autorizzazione rilasciata, devono essere preliminarmente sottoposte ad ulteriore approvazione ex art. 208, c. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta salva la preventiva valutazione ai sensi della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., qualora necessaria.

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

Allegato B alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 1965/7° del 09/04/2009

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1) Nell'ambito dei lavori di chiusura dell'impianto e per tutta la durata della fase post-operativa devono essere rispettate, compatibilmente alle prescrizioni ed a quanto disposto dalla presente Determinazione conclusiva, le specifiche progettuali contenute nella documentazione trasmessa dalla Società Valle Ossola S.p.A., nonché le prescrizioni disposte a conclusione della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. con D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008 e le disposizioni del D.Lgs. 36/03. In particolare la **comunicazione** di completamento dei lavori di chiusura dell'impianto deve essere trasmessa al Servizio scrivente da parte della Società Valle Ossola S.p.A. nei termini individuati dal cronoprogramma attività.
2) Preliminarmente alla realizzazione delle opere di variante sostanziale di chiusura e di ripristino ambientale dell'impianto deve essere comunicato al Servizio scrivente, al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte ed al Comune di Domodossola il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto in possesso dei requisiti oggettivi di cui, per analogia, alla Deliberazione del Comitato Nazionale 16/07/99 n. 3 dell'Albo Nazionale Gestore Rifiuti. Tale comunicazione deve essere rinnovata in caso di nuovo incarico.
3) Preliminarmente all'inizio dei lavori deve essere comunicato al Servizio scrivente, al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte ed al Comune di Domodossola il nominativo della persona incaricata della Direzione Lavori, provvedendo a rinnovare tale comunicazione in caso di variazione della persona incaricata.
4) Deve essere data comunicazione al Servizio scrivente, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola, in merito a:
   4.1 risultati del programma di sorveglianza e controllo relativi sia alla fase operativa che post-operativa, mediante apposite **relazioni** a cadenza semestrale (sino a definitiva chiusura della discarica) e annuale (fase post-operativa), da trasmettersi entro il mese successivo al periodo di riferimento;
   4.2 eventuali anomalie o problematiche rilevate a seguito delle attività di monitoraggio e controllo, anche tali da determinare, qualora previsti, l'attivazione dei piani di intervento. Tali evenienze devono essere tempestivamente comunicate;
   4.3 completamento della procedura di chiusura dell'impianto, come nel seguito definita, al fine di consentire l'espletamento dell'ispezione finale sul sito da parte del competente Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche provinciale.
5) Al fine di accertare **l'impatto acustico** delle opere in progetto, a lavori ultimati devono essere effettuati degli autocontrolli dei livelli ambientali prodotti dagli impianti, in entrambi i periodi di riferimento notturno e diurno, presso i ricettori più esposti in conformità alle indicazioni di cui alla D.G.R. del Piemonte n. 9-11616 del 02/02/2004, capitolo 4, punto 13 (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione h).
6) Il biogas prodotto dall'impianto di discarica e smaltito mediante il dedicato impianto di termodistruzione, configurandosi quale rifiuto, deve essere gestito in quanto tale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del D.Lsg 152/06 e ss.mm.ii..
7) Eventuali varianti gestionali rispetto a quanto autorizzato nel presente provvedimento devono essere preventivamente sottoposte ad approvazione ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
8) EMISSIONI IN ATMOSFERA
   8.1 Si configurano in quanto tali le emissioni generate dall'impianto di termodistruzione del biogas a servizio dell'impianto di discarica.

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

8.2 All'impianto in oggetto è attribuito il **Codice Impianto n. 103028/50**, da citare nelle relative corrispondenze, mentre il punto di emissione generato dalla relativa torcia viene denominato **E1**.

8.3 La messa in esercizio dell'impianto ai sensi del c. 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. deve essere comunicata alla Provincia del V.C.O. Servizio Ambiente Energia e Sicurezza, al Comune di Domodossola e ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. con almeno 15 gg di anticipo.

8.4 La termodistruzione del gas deve avvenire in idonea camera di combustione garantendo temperature di esercizio superiori agli 850 °C, tempi di ritenzione del biogas superiori o uguali a 0,3 s e tenore di ossigeno libero superiore o uguale al 3% in volume.

8.5 I dati di esercizio monitorati e registrati dal gestore devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. con cadenza semestrale su base giornaliera in formato elettronico (excel).

8.6 Non sono previsti limiti di emissione alle emissioni prodotte in quanto il rispetto delle prescrizioni impartite assicura la produzione di emissioni di impatto accettabile.

8.7 Eventuali anomalie di funzionamento o interruzioni di esercizio devono essere tempestivamente comunicate ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O.; in tali evenienze devono inoltre essere messe in atto tutte le opportune misure per contenere eventuali inquinamenti.

8.8 L'**autorizzazione** alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'impianto di termodistruzione del biogas di discarica ha una **durata** di 15 anni a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento; la richiesta di rinnovo andrà presentata all'Autorità competente con 12 mesi di anticipo.

9) GESTIONE OPERATIVA (FASE DI CHIUSURA).

9.1 La gestione delle operazioni di chiusura e ripristino ambientale dell'impianto deve evitare la dispersione di rifiuti e la dispersione di eventuali colaticci all'esterno delle aree oggetto di movimentazione degli stessi, la diffusione di polveri indotte dall'attività, nonché garantire la preservazione delle aree limitrofe all'impianto stesso.

9.2 La raccolta ed il conferimento a smaltimento del percolato di discarica deve avvenire secondo modalità e frequenze tali da garantire la costante ed efficiente rimozione del percolato prodotto dal corpo di discarica.

9.3 Deve essere garantita l'estrazione forzata del biogas di discarica prodotto dalla stessa e la successiva termodistruzione presso l'apposita infrastruttura funzionalmente connessa all'impianto di discarica.

9.4 Deve essere costantemente assicurata l'efficienza e la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio, delle componenti impiantistiche e delle infrastrutture costituenti servizio alla discarica ed allo scopo destinate, assicurando i corretti presidi ambientali e sanitari connessi.

9.5 A conclusione dei lavori di chiusura di cui al punto 4 dell'Allegato B alla presente Determinazione ed entro i termini di fine lavori individuati dal cronoprogramma attività, la Società deve completare la **procedura di chiusura** dell'impianto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

9.5.1 verifica della conformità della morfologia della discarica e della capacità di allontanamento delle acque meteoriche rispetto alle previsioni progettuali, con adozione di eventuali interventi correttivi adeguati al contesto della discarica;

9.5.2 effettuazione del rilievo plano-altimetrico di cui al punto 6.5 delle prescrizioni progettuali – costruttive di cui all'Allegato A alla presente Determinazione;

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00108727 00005545 WD1VTD01
00025331 10/04/2009 11:47:19
0001-00009 Z34E2DED7BFAB26D
IDENTIFICATIVO : 0107016271101 4

9.5.3 comunicazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le operazioni previste dal Recupero Ambientale dell'impianto di discarica al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, con contestuale trasmissione della relazione conclusiva inerente il complessivo dei dati di cui al precedente punto 4, al fine degli adempimenti di competenza (espletamento dell'ispezione finale e completamento della procedura di chiusura dell'impianto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03).

9.6 In relazione ai **Piani di intervento per condizioni straordinarie** (quali allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione e dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente) è fatto obbligo al Responsabile Tecnico di attuare quanto previsto nella documentazione progettuale, compatibilmente alle prescrizioni di seguito riportate, dandone comunicazione al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche e ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O..

9.6.1 *Allagamenti*: rimozione e messa in sicurezza di elementi/sostanze pericolose e/o potenzialmente inquinanti presenti nell'area di discarica utilizzate nelle fasi di lavoro di chiusura e ripristino ambientale della stessa, adozione di tutte le adeguate misure di messa in sicurezza dell'impianto;

9.6.2 *Incendi/esplosioni:* dotazione di specifico piano di emergenza riferito a tutte le infrastrutture costituenti e connesse all'impianto di discarica, inviandone copia al Servizio scrivente, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Domodossola ed attuazione dello stesso in caso di necessità;

9.6.3 *Raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione:* tale evenienza si riconduce alla componente ambientale "acque sotterranee", alle emissioni gassose diffuse sul corpo di discarica e nel sottosuolo ed alla qualità dell'aria.

Acque sotterranee. In relazione al superamento anche di un solo valore soglia in riferimento ai parametri che verranno definiti in esito a quanto definito al successivo punto 12.10.5 del presente Allegato B, dovrà essere seguita la seguente procedura di *campionamento straordinario*, da intendersi sostitutiva rispetto a quanto proposto in merito dalla Società Valle Ossola S.p.A. nel documento DIR.10.0 "Relazione progettuale integrazioni" (punto 22):

1. tempestivo avviso al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., ad ASL ed al Comune di Domodossola del riscontro analitico rilevato e dell'avvio della procedura di campionamento straordinario;
2. immediata ripetizione dei prelievi e delle analisi riferite ai piezometri rilevati fuori norma inviando tempestivamente tali risultati agli Enti di cui sopra;
3. in caso di conferma del superamento dei valori soglia, effettuazione di campionamenti/analisi con cadenza quindicinale in tutti i piezometri oggetto di monitoraggio ricercando i parametri per i quali è stato rilevato il superamento e, comunque, ricercando tutti i parametri fondamentali, con preventiva comunicazione agli Enti di cui sopra della data di effettuazione dei campionamenti, sino a soluzione/definizione della procedura d'emergenza in atto;
4. tempestivo invio agli Enti di cui sopra dei risultati delle analisi dei campioni di cui al precedente punto 3.;
5. rispetto delle disposizioni impartite dal VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche con il supporto di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. e l'eventuale collaborazione di ASL e del Comune di Domodossola;
6. adozione di eventuali interventi atti a risolvere la problematica, in ottemperanza a quanto disposto dalle Autorità di controllo;
7. se durante il campionamento straordinario si rilevasse il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione dovrà esserne data comunicazione agli Enti di cui sopra attivando la procedura di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs.

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

152/06 e ss.mm.ii..

Emissioni gassose diffuse nel sottosuolo. In relazione al superamento del valore soglia di cui al successivo punto 12.7.4 del presente Allegato B, deve essere attivata la procedura di emergenza nel seguito indicata, da intendersi sostitutiva rispetto a quanto proposto in merito dalla Società Valle Ossola S.p.A. nel documento DIR.10.0 "Relazione progettuale integrazioni" (punto 22):

1. tempestivo avviso al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., ad ASL ed al Comune di Domodossola del riscontro analitico rilevato e contestuale verifica della funzionalità dei pozzi duali (funzionalità della pompa, livello del percolato all'interno del pozzo depressione applicata);
2. immediata ripetizione dei rilievi riferiti ai piezometri rilevati fuori norma inviando tempestivamente tali risultati agli Enti di cui sopra, congiuntamente al resoconto delle attività di verifica di cui al precedente punto 1.;
3. in caso di conferma del superamento del valore soglia, effettuazione di ulteriori rilievi con cadenza settimanale, in tutti i piezometri oggetto di monitoraggio con preventiva comunicazione agli Enti di cui sopra della data di effettuazione dei campionamenti, sino a soluzione/definizione della procedura d'emergenza in atto;
4. tempestivo invio agli Enti di cui sopra dei risultati dei rilievi di cui al precedente punto 3.;
5. rispetto delle disposizioni impartite dal VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche con il supporto di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. e l'eventuale collaborazione di ASL e del Comune di Domodossola;
6. adozione di eventuali interventi atti a risolvere la problematica, in ottemperanza a quanto disposto dalle Autorità di controllo, in particolare, qualora il superamento permanesse per i rilievi di cui al punto 3, presentazione all'Ente autorizzante di una variante sostanziale ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. finalizzata all'infittimento dei pozzi duali, salvo diverse disposizioni impartite dalle stesse Autorità di controllo.

Emissioni gassose diffuse sul corpo di discarica. In relazione al superamento del valore soglia di cui al successivo punto 12.8.4 del presente Allegato B, deve essere attivata la seguente procedura di emergenza:

1. tempestivo avviso al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., ad ASL ed al Comune di Domodossola del riscontro analitico rilevato e dell'avvio della procedura di campionamento straordinario;
2. immediata ripetizione dei rilievi riferiti ai punti rilevati fuori norma inviando tempestivamente tali risultati agli Enti di cui sopra;
3. in caso di conferma del superamento del valore soglia, effettuazione di ulteriori rilievi con cadenza settimanale, in tutti i punti di cui sopra oggetto di monitoraggio con preventiva comunicazione agli Enti di cui sopra della data di effettuazione dei campionamenti, sino a soluzione/definizione della procedura d'emergenza in atto;
4. tempestivo invio agli Enti di cui sopra dei risultati dei rilievi di cui al precedente punto 3.;
5. rispetto delle disposizioni impartite dal VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche con il supporto di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. e l'eventuale collaborazione di ASL e del Comune di Domodossola;
6. adozione di eventuali interventi atti a risolvere la problematica, in ottemperanza a quanto disposto dalle Autorità di controllo, in particolare, qualora il superamento permanesse per i rilievi di cui al punto 3, presentazione all'Ente autorizzante di una

ISO 9001:2000
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

proposta di intervento, salvo diverse disposizioni impartite dalle stesse Autorità di controllo.

Qualità dell'aria. In relazione al superamento anche di un solo valore soglia in riferimento ai parametri di cui al successivo punto 12.6.5 del presente Allegato B, deve essere seguita la seguente procedura di emergenza:

1. tempestivo avviso al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., ad ASL ed al Comune di Domodossola del riscontro analitico rilevato e contestuale valutazione del fenomeno in relazione ai parametri anomali rilevati ed alle potenziali sorgenti individuate;
2. immediata ripetizione del monitoraggio sui parametri anomali o comunque ritenuti significativi inviando tempestivamente tali risultati agli Enti di cui sopra;
3. in caso di conferma del superamento del valore soglia, effettuazione di ulteriori rilievi con cadenza settimanale, in tutti i punti di cui sopra oggetto di monitoraggio con preventiva comunicazione agli Enti di cui sopra della data di effettuazione dei campionamenti, sino a soluzione/definizione della procedura d'emergenza in atto;
4. tempestivo invio agli Enti di cui sopra dei risultati dei rilievi di cui al precedente punto 3.;
5. rispetto delle disposizioni impartite dal VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche con il supporto di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. e l'eventuale collaborazione di ASL e del Comune di Domodossola.

9.6.4 *Dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente:* sollecita raccolta e conferimento in discarica autorizzata di eventuali rifiuti dispersi e conseguente pulizia/ripristino delle superfici interessate dallo spandimento.

10) RIPRISTINO AMBIENTALE.

10.1 È fatto obbligo alla Società eseguire e completare il ripristino ambientale dell'impianto a perfetta regola d'arte in ottemperanza al progetto approvato dal provvedimento finale conseguente la seguente Determinazione.

10.2 La chiusura della discarica presuppone il completamento del ripristino ambientale di tutta l'area di discarica.

10.3 Il ripristino ambientale deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le precauzioni ed indicazioni gestionali di progetto (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione a) e delle prescrizioni progettuali specifiche indicate nell'Allegato A alla presente.

11) GESTIONE POST-OPERATIVA.

11.1 La durata della gestione post-operativa è pari a **30 (trenta) anni** decorrenti dalla comunicazione di approvazione della chiusura dell'impianto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., fatte salve eventuali proroghe/disposizioni stabilite dalle Autorità competenti conseguentemente al riscontro di anomalie nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo.

11.2 Nel corso di tale fase post-operativa devono essere garantite tutte le previsioni manutentive indicate nel piano di gestione post operativa (elaborato DLR.02.1), nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli previsti nel piano di sorveglianza e controllo in relazione alla fase post-operativa (elaborato DLR.03.2).

11.3 La raccolta ed il conferimento a smaltimento del percolato di discarica deve avvenire secondo modalità e frequenze tali da garantire la costante ed efficiente rimozione del percolato prodotto.

11.4 Deve essere garantita l'estrazione forzata del biogas di discarica prodotto con modalità tali da garantire costantemente l'efficiente rimozione e la successiva completa termodistruzione, nel

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

rispetto dei corretti parametri di funzionamento della relativa struttura da combustione.

11.5 Deve essere costantemente assicurata l'efficienza e la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio, delle componenti impiantistiche e delle infrastrutture costituenti servizio alla discarica ed allo scopo destinate, assicurando i corretti presidi ambientali e sanitari connessi.

11.6 Devono essere in particolare garantiti nel tempo: la corretta funzionalità della trincea disperdente prevista in progetto, il perfetto stato di efficienza e la periodica pulizia delle canalette perimetrali della discarica (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione d), il monitoraggio e la verifica di tutte le componenti del sistema di estrazione/adduzione/raccolta del percolato (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione f) e del sistema di estrazione/adduzione/combustione del biogas, provvedendo all'eventuale sostituzione/riparazione di componenti rese inservibili a seguito dell'assestamento della massa di rifiuti o a causa di danneggiamenti accidentali.

11.7 Deve essere assicurata l'idonea manutenzione della copertura vegetale superficiale del corpo di discarica, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze erbacee ed arbustive.

11.8 Al termine della gestione post operativa, nell'eventualità di un utilizzo superficiale futuro dell'area di discarica, lo stesso dovrà essere compatibile con il P.R.G.C. vigente e con la normativa di settore applicabile in merito; un'eventuale destinazione a scopo ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico o agricolo (ma non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche) è ammessa purché la stessa non interagisca né comprometta in alcun modo il corpo di discarica (pacchetto completo di copertura e sottostanti rifiuti).

11.9 La Società deve effettuare, per il primo anno dalla comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica, un controllo trimestrale per verificare lo stato di attecchimento delle essenze vegetali e che lo stato del fronte non presenti fenomeni di erosione o scivolamenti-smottamenti, inviando di seguito al Servizio scrivente, entro il mese successivo al controllo, idonea relazione tecnica, supportata da apposita documentazione fotografica, comprovante i controlli eseguiti e le relative risultanze.

11.10 Nell'eventualità in cui il corpo di discarica dovesse essere interessato/compromesso da fenomeni erosivi imputabili alla corrivazione delle acque meteoriche e/o da fenomeni gravitativi o di dissesto, dovranno essere poste in atto adeguate soluzioni ascrivibili all'ingegneria naturalistica finalizzate al ripristino delle zone interessate. Detti interventi di sistemazione devono essere preventivamente sottoposti a specifica procedura autorizzativa da parte degli Enti competenti, qualora reputata necessaria da parte degli stessi.

12) SORVEGLIANZA E CONTROLLO.

12.1 I fattori ambientali ed impiantistici che, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto e dei rifiuti ivi deposti, dovranno essere sottoposti a sorveglianza e controllo durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, come indicato nella seguente tabella, sono: il percolato, le acque meteoriche di ruscellamento, le emissioni gassose diffuse, la qualità dell'aria e il gas di discarica, le acque sotterranee, i parametri meteoclimatici e la topografia/morfologia della discarica.

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
QUATTORDICI/62
00008727 00005545 WD1VTDD1
00025332 10/04/2009 11:47:24
0001-00009 EGDA1139D4E5F9B5
IDENTIFICATIVO : 01070167711003
0 1 07 016771 100 3

Fattori oggetto di monitoraggio	*Parametro*	*Frequenza misure*	
		Gestione Operativa	*Gestione Post-Operativa*
Percolato	Volume	Mensile	Semestrale
	Composizione	Trimestrale *(set di parametri di cui al punto 12.4.3 esclusi i PCB)* Annuale *(PCB)*	Semestrale *(set di parametri di cui al punto 12.4.3 esclusi i PCB)* Annuale *(PCB)*
Acque meteoriche di ruscellamento	Composizione	Trimestrale	Semestrale (solo per i primi 2 anni)
Qualità dell'aria	Composizione	Mensile *(CH_4,)* Semestrale *(set di parametri di cui al punto 12.6.4 escluso CH_4)*	Annuale dal 1° al 15° anno Biennale dal 16° al 30° anno
Emissioni gassose diffuse nel sottosuolo	Composizione	Mensile *(CH_4,)* Semestrale *(set di parametri di cui al punto 12.7.3 escluso CH_4)*	Annuale dal 1° al 15° anno Biennale dal 16° al 30° anno
Emissioni gassose diffuse sul corpo di discarica	Composizione	Mensile *(CH_4,)* Semestrale *(set di parametri di cui al punto 12.8.3 escluso CH_4)*	Annuale dal 1° al 15° anno Biennale dal 16° al 30° anno
Gas di discarica	Composizione	Mensile *(CH_4, O_2, CO_2)* Semestrale *(H_2S, NH_3, mercaptani, COV)*	Semestrale *(CH_4, O_2, CO_2) o* Annuale *(H_2S, mercaptani, NH_3)*
Acque sotterranee	Livello di falda	Mensile	Semestrale
	Composizione	Trimestrale *(parametri fondamentali)* Semestrale *(parametri non fondamentali)*	Semestrale *(parametri fondamentali)* Annuale *(parametri non fondamentali)*
Parametri meteoclimatici	Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera, sommata ai valori mensili
	Temperatura (min, max, 14.00 h CET)	Giornaliera	Media mensile
	Direzione e velocità del vento	Giornaliera	Non richiesta
	Evaporazione	Giornaliera	Giornaliera, sommata ai valori mensili
	Umidità atmosferica (14.00 h CET)	Giornaliera	Media mensile
Topografia/morfologia dell'impianto	Struttura e composizione della discarica	Preliminare all'inizio lavori e a fine lavori di chiusura impianto	
	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi 3 anni Annuale dal 4° al 30° anno

12.2 Le attività di sorveglianza e controllo devono essere condotte avvalendosi di personale qualificato allo scopo, effettuando rilievi, prelievi ed analisi tramite laboratori competenti

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

operanti secondo le metodiche ufficiali.

12.3 La Società Valle Ossola S.p.A. deve dare comunicazione dei risultati di tutte le attività di monitoraggio di cui al precedente punto 12.1, nell'ambito delle **relazioni** di cui al punto 4.1 del presente Allegato B, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche nel seguito indicate. I suddetti elaborati devono indicare la metodologia di campionamento e le caratteristiche della strumentazione utilizzata per i rilievi (con particolare dettaglio nell'ambito del primo documento trasmesso e a seguito di ogni eventuale modifica delle condizioni operative indicate). Inoltre, in relazione alle acque sotterranee, i dati trasmessi devono essere integrati dai modelli freatimetrici locali ricostruiti a seguito di ogni singola campagna di misura. I dati possono essere forniti anche in formato elettronico.

12.4 Percolato.
Il relativo monitoraggio (volumetrico e composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.4.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.4.2 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 5 (in sintesi: determinazione del volume di percolato prodotto e smaltito e campionamento ai fini analitici in corrispondenza di una delle 2 vasche di accumulo);

12.4.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono: pH, conducibilità elettrica, COD, BOD5, arsenico, cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, cloruri, fluoruri, solfati, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, IPA, fenoli totali, solventi clorurati, solventi organici azotati, pesticidi clorurati, pesticidi azotofosforati, fosforo totale e PCB.

12.5 Acque meteoriche di ruscellamento.
Il relativo monitoraggio (composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.5.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.5.2 in relazione alla fase di gestione operativa della discarica, il monitoraggio è da condurre per un tempo pari a primi 2 anni (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione e);

12.5.3 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 3 (in sintesi: campionamento ai fini analitici in corrispondenza del pozzetto di ispezione posizionato prima della trincea disperdente);

12.5.4 il campionamento delle acque meteoriche deve essere effettuato in corrispondenza di un evento meteorico significativo e comunque entro 5 giorni dall'evento piovoso stesso;

12.5.5 i parametri oggetto di monitoraggio sono: il set di parametri indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

12.6 Qualità dell'aria.
Il relativo monitoraggio (composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.6.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.6.2 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 6.3 (in sintesi: campionamento in 2 punti posti al confine della proprietà e ubicati lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e valle della discarica);

ISO 9001:2000
PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

12.6.3 è' facoltà degli Enti di controllo imporre al Soggetto titolare dell'autorizzazione di implementare il controllo della qualità dell'aria con ulteriori punti a valle o sul corpo della discarica (anche esterni all'area di proprietà) qualora reputato necessario;

12.6.4 i parametri oggetto di monitoraggio sono: ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico, metano (quale tracciante di emissione del biogas), polveri;

12.6.5 i livelli di guardia in riferimento ai parametri di cui sopra sono: 5 ppm (ammoniaca); 0,1 ppm (mercaptani); 0,1 ppm (acido solfidrico); 1000 ppm (metano); 100 µg/Nmc (polveri);

12.6.6 deve essere data sollecita adozione della procedura di emergenza di cui al precedente punto 9.6.3 del presente Allegato B in caso di raggiungimento del livello di guardia di cui al precedente punto 12.6.5;

12.6.7 deve essere data comunicazione, con congruo anticipo temporale, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. dell'esecuzione di ogni campagna di monitoraggio ai fini di eventuale presenziamento e controllo;

12.6.8 deve essere previsto un autocontrollo entro il primo anno dalla chiusura dell'impianto, almeno rispetto agli inquinanti ipotizzati nell'ambito del procedimento relativo alla fase di verifica della procedura di V.I.A. (Elaborato DAR.03.0 e nota ARPA Dipartimento del V.C.O. prot. n. 8758 del 23/01/2008): monossido di carbonio, biossido di azoto, polveri totali sospese, PM_{10}, ozono, benzene e anidride solforosa. Le relative risultanze devono essere comunicate ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed alle Autorità competenti in materia ambientale (D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 29/01/2008, prescrizione c).

12.7 Emissioni gassose diffuse nel sottosuolo.

Il relativo monitoraggio (composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.7.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.7.2 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 6.2 (in sintesi: effettuazione dei rilievi mediante utilizzo dei piezometri P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8);

12.7.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono: metano, anidride carbonica, acido solfidrico, ammoniaca e mercaptani;

12.7.4 i livelli di guardia in riferimento ai parametri di cui sopra sono individuati per il solo parametro metano e corrispondono alla soglia del 1% in volume;

12.7.5 deve essere data sollecita adozione della procedura di emergenza di cui al precedente punto 9.6.3 del presente Allegato B in caso di raggiungimento del livello di guardia di cui al precedente punto 12.7.4;

12.7.6 deve essere data comunicazione, con congruo anticipo temporale, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. dell'esecuzione di ogni campagna di monitoraggio ai fini di eventuale presenziamento e controllo.

12.8 Emissioni gassose diffuse sul corpo di discarica.

Il relativo monitoraggio (composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.8.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.8.2 effettuazione delle attività di monitoraggio mediante l'utilizzo di idonee camere di cattura (cappe mobili o altri dispositivi che consentano il convogliamento delle esalazioni ai fini della determinazione analitica), effettuando almeno n. 30 rilievi omogeneamente distribuiti sul corpo della discarica (piano sommitale e scarpate), in particolare in corrispondenza di eventuali superfici la cui copertura vegetale manifesti indizi potenzialmente riconducibili a condizioni anomale (es. asfissia);

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

12.8.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono: metano, anidride carbonica, acido solfidrico, ammoniaca e mercaptani;

12.8.4 i livelli di guardia in riferimento ai parametri di cui sopra sono individuati per il solo parametro metano e corrispondono alla soglia del 0,1% in volume;

12.8.5 deve essere data sollecita adozione della procedura di emergenza di cui al precedente punto 9.6.3 del presente Allegato B in caso di raggiungimento del livello di guardia di cui al precedente punto 12.8.4;

12.8.6 deve essere data comunicazione, con congruo anticipo temporale, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. dell'esecuzione di ogni campagna di monitoraggio ai fini di eventuale presenziamento e controllo.

12.9 Gas di discarica (biogas).

Il relativo monitoraggio (composizionale) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.9.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.9.2 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 6.1 (in sintesi: monitoraggio biogas in uscita dalla centrale di aspirazione e sul collettore di trasporto principale);

12.9.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono: metano, anidride carbonica, ossigeno, acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani e composti organici e volatili;

12.9.4 deve essere data comunicazione, con congruo anticipo temporale, ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. dell'esecuzione di ogni campagna di monitoraggio ai fini di eventuale presenziamento e controllo;

12.9.5 devono essere rilevati anche i quantitativi/volumi del gas di discarica prodotto, al fine di garantire il rispetto delle specifiche disposizioni in merito in materia di rifiuti ex artt. 189 e 190 del D.Lgs. 150/06 e ss.mm.ii.;

12.9.6 i dati relativi alla quantità di gas di discarica prodotto, su base settimanale, devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. con cadenza semestrale in formato elettronico (excel).

12.10 Acque sotterranee.

Il relativo monitoraggio (piezometrico e analitico) deve inderogabilmente conformarsi alle seguenti condizioni:

12.10.1 rispetto delle frequenze di monitoraggio indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.10.2 effettuazione delle attività di monitoraggio nel rispetto delle ubicazioni/modalità definite all'Elaborato DLR.03.2 "*Piano di sorveglianza e controllo*", capitolo 2 (in sintesi: nell'ambito della fase di gestione operativa effettuazione dei campionamenti mediante utilizzo di tutti gli 8 piezometri esistenti; nell'ambito della fase di gestione post operativa effettuazione dei campionamenti mediante utilizzo dei piezometri P1, quale piezometro "di monte" e P4, P5, P6 e P7, quali piezometri "di valle");

12.10.3 i parametri oggetto di monitoraggio sono: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kübel, cloruri, solfati, ferro, manganese, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico e fosforo totale (quali parametri fondamentali); BOD5, TOC, calcio, sodio, potassio, fluoruri, IPA, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, magnesio, zinco, cianuri, composti organoalogenati compreso il cloruro di vinile, fenoli, pesticidi fosforiti e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati e solventi clorurati (quali parametri non fondamentali);

12.10.4 i campionamenti devono svolgersi secondo le modalità indicate nella norma ISO 5667 – 11: 1993 "Guida generale per il campionamento delle acque sotterranee";

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

12.10.5 il livelli di guardia dei parametri da sottoporre ad analisi, considerata la specificità del caso in relazione alla procedura di bonifica attualmente in atto interessante l'impianto in oggetto, verranno definiti con successivo apposito provvedimento del Servizio scrivente, con il supporto di ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O., a seguito ed in considerazione delle risultanze del citato procedimento di bonifica;

12.10.6 deve essere data sollecita adozione della procedura di campionamento straordinario di cui al precedente punto 9.6.3 del presente Allegato B in caso di raggiungimento dei livelli di guardia di cui al precedente punto 12.10.5;

12.10.7 deve essere data tempestiva comunicazione al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O., ad ASL ed al Comune di Domodossola in merito ad un eventuale mancato rispetto del franco freatimetrico minimo disposto dalla normativa ed immediata attuazione delle disposizioni impartite in merito dai suddetti Enti;

12.10.8 deve essere data comunicazione con congruo anticipo temporale ad A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento del V.C.O. dell'esecuzione di ogni campagna di monitoraggio delle acque sotterranee.

12.11 Parametri meteoclimatici

La rilevazione dei dati meteoclimatici deve conformarsi alle seguenti condizioni:

12.11.1 utilizzo della stazione meteorologica automatica facente parte della rete di ARPA Piemonte (codice 117) collocata presso il depuratore consortile di Regione Nosere;

12.11.2 rilievo dei parametri meteoclimatici di cui al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nel rispetto delle frequenze minime di misura indicate dallo stesso decreto e dalla tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.11.3 conservazione dei dati di cui sopra presso la sede della Società in oggetto e trasmissione degli stessi al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche e ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. con frequenza semestrale per il periodo di gestione e con frequenza annuale per il periodo di post-gestione della discarica nell'ambito della relazione di cui al punto 4.1;

12.11.4 tempestiva comunicazione al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche e ad ARPA Piemonte Dipartimento del V.C.O. in merito ad eventuali disfunzioni o problematiche inerenti la rilevazione dei dati.

12.12 Topografia/morfologia della discarica.

Le rilevazioni morfologico-topografiche del corpo di discarica devono conformarsi alle seguenti condizioni:

12.12.1 rispetto delle frequenze minime di rilievo indicate nella tabella di cui al precedente punto 12.1;

12.12.2 tempestiva comunicazione al VII Settore della Provincia del V.C.O. Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche e ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. di eventuali esigenze di ripristino della superficie di discarica finalizzate a garantire la morfologia finale di progetto.

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

ISO 9001:2000

ALLEGATO C ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO PROT. N. 13655/7° DEL 03/04/2008

REGIONE PIEMONTE

Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Gestione beni ambientali

DETERMINAZIONE NUMERO: 285 DEL: 29.07.2008

Codice Direzione: DA0800 Codice Settore: DA0824

Legislatura: 8 Anno: 2008

Oggetto

D.P.R. 616/77 art. 82, comma 1 e 2 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) Parte III - Beni paesaggistici - Autorizzazione e reiezione d'interventi nelle zone soggette a vincolo paesaggistico

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

considerato che l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante "Procedimento di autorizzazione in via transitoria" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del succitato decreto legislativo, così come modificato dal D.lgs 157 del 2006 e dal D.lgs 63 del 2008;

constatato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale" pubblicata sul B.U.R.P. del 03.09.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visto l'art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77

- visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004 e s.m.i.) - Parte III

- vista la Circolare n. 125 del 13.06.2008 a firma del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

- visto l'art. 23 della L.R. 51/97

- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale - Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22.9.97;

- vista l'istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell'allegato elenco A e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione delle autorizzazioni (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

- vista l'istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell'allegato elenco B e le conseguenti relazioni favorevoli alla concessione delle autorizzazioni, con l'indicazione di modalità, vincoli e condizioni sotto la cui osservanza l'autorizzazione è concessa (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

- vista l'istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito alle istanze indicate nell'allegato elenco C e le conseguenti relazioni negative alla concessione delle autorizzazioni (relazioni che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione)

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco A allegato che, insieme alle relazioni tecniche precitate, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di autorizzare, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco B allegato - secondo le prescrizioni indicate nelle relazioni tecniche precitate che, insieme ad esso costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di non autorizzare, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco C allegato che, insieme alle relazioni tecniche precitate, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Torino, lì 24.07.2008

IL DIRETTORE
Arch. Mariella OLIVIER

ID: PROVV108 3716-611-14848

OMISSIS

34) **OGGEBBIO**

Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale – Fg. 17 mapp. vari
Richiedente: VASCIAVEO NICOLA E MOZZOLA NICOLETTA

35) **ANTRONA SCHIERANCO**

Adeguamento e messa in sicurezza del sentiero per l'Alpe Cama sostitutivo della strada vicinale asportata da movimenti franosi
Richiedente: COMUNITA' MONTANA VALLE ANTRONA - VIGANELLA

36) **BISTAGNO**

Piano di bonifica e di ripristino ambientale – Realizzazione di pavimentazione
Richiedente: DITTA ERODIO PIETRO

37) **AVIGLIANA**

Nuova costruzione di fabbricato industriale –Via M.L. King 9-11
Richiedente: AZIMUT – BENETTI S.P.A.

38) **AVIGLIANA**

Opere di urbanizzazione (ad uso pubblico) a scomputo oneri di urbanizzazione da realizzarsi in ambito di Piano Particolareggiato Area Di3pp - Via M.L. King 9-11
Richiedente: AZIMUT – BENETTI S.P.A

39) **ENVIE**

Nuovo fabbricato ad uso civile abitazione e relativa recinzione di pertinenza alla Via Provinciale Revello, Fg. 18, Mapp. 893
Richiedente: DAGATTI PIETRO CHIAFFREDO E TORRE GIUSEPPINA

40) **VILLAR FOCCHIARDO**

Realizzazione di nuova pista forestale Feisana – Tampe – Pian del Roc - Limbo
Richiedente: CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO

41) **DOMODOSSOLA**

Variante sostanziale finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D. lgs. 36/03 dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Località " Regione Nosere ".
Richiedente: SOCIETA' " VALLE OSSOLA S.P.A. " - Crevoladossola

OMISSIS
Le parti emesse non contrastano con quelle riportate.

REGIONE PIEMONTE

CUBIS OSSOLA

REGIONE PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Gestione Beni Ambientali

osvaldo.ferrero@regione.piemonte.it

Data 14 LUG. 2008

Protocollo

Rif.n. 14145/08.24 del 03/04/2008
28777/08.24 del 02/07/2008
Rif. Pratica n. DA08/2/2008/418

RELAZIONE

Oggetto: **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.- Parte III
D.P.R. n. 616/1977 art. 82 commi 1 e 2
Comune: DOMODOSSOLA (Vb)
Intervento: Variante sostanziale finalizzata alla chiusura ex art. 12 del D.lgs. 36/03 dell' impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Località " Regione Nosere ".
Istanza: Società " Valle Ossola S.p.A. " - Crevoladossola

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dalla Provincia di Verbania – Settore VII° - Ambiente e Georisorse – Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche in data 03/04/2008 con nota n. 19509 del 31/03/2008, e la successiva integrazione qui pervenuta in data 02/07/2008 dalla Provincia di Verbania con nota n. 35726/7° del 26/06/2008, inerente la zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004, a **condizione** che :

- al termine dei lavori di sistemazione della massa esistente sia dato immediatamente corso ai lavori di rinaturalizzazione mediante posa di consistente strato di terreno vegetale modellato morfologicamente e successiva piantumazione di specie alberate e cespugliacee poste a dimora in gruppi e singolarmente in modo naturaliforme;

C.so Regina Margherita, 304
10143 Torino
Tel. 011.4321378
Fax 011.4323819

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGIONE PIEMONTE

Rif. Pratica n. DA08/2/2008/418

- la pista perimetrale di viabilità sia lasciata in sterrato ben costipato o in alternativa ricoperta da uno strato di conglomerato bituminoso quanto più possibile chiaro mescolato ad inerti di granulometria medio-grossa.

In ossequio alle disposizioni derivanti dall' art. 16 della L.R. 20/89, si rammenta che è compito dell' Autorità Comunale verificare che l' esecuzione delle opere sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni elencate che costituiscono parte integrante del provvedimento autorizzativo stesso.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89 l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in epigrafe, per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004, solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità (comunque non efficaci con i documenti disponibili per l'istruttoria della pratica) e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente di Settore
Arch. Osvaldo Ferrero

Il Funzionario Istruttore
GILLIO SANDRA

AUTORIZZATO CON
DETERMINAZIONE N. 285
DEL 29 LUG. 2008

COMUNITÀ MONTANA CUSIO OSSOLA DEL VERBANO

Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche
telefono: 0323 4950233 · fax: 0323 4950274
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

CONSEGNA PROVVEDIMENTO

L'anno **2009** il giorno **10** del mese di **Aprile** presso gli uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola è stata consegnata a

Rosanna Capella
nato a **Premosello Chiovenda** il **04/04/1969**
Residente a **Via Torototela, 2 - Crodo**
Carta d'Identità n. **AG9334542**
in qualità di **Responsabile aziendale**

la Determinazione Dirigenziale del VII Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. **135** del **09/04/2009** mediante consegna a mano, come da firma in calce.

La Sig.ra **Rosanna Capella** si impegna a trasmettere alla Ditta interessata, mediante il suo Legale Rappresentante, il suddetto atto del quale la stessa Ditta si intende a piena conoscenza dalla data odierna.

Il Ricevente

L'Istruttore

ISO 9001:2000

PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
telefono: +39 0323 495011 • fax: +39 0323 4950237

Cognome CAPELLA

Nome ROSANNA

nato il 04/04/1969

(atto n. 155 P. I S. A)

a PREMOSELLO-CHIOVENDA ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza CRODO

Via VIA TOROTOTELA n. 2

Stato civile =

Professione IMPIEGATA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura cm 170

Capelli NERI

Occhi MARRONI

Segni particolari N.N.

Firma del titolare

CRODO li 10/04/2004

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

COMUNE DI CRODO
Prov. del V.C.O.

Decadenza 09/04/2010

VALIDITA' PROROGATA
AI SENSI DELL'ART. 31
D.L. D.L. 25/06/2008 N° 112
FINO AL 9-4-2011
L'Ufficiale D'Anagrafe
Crodo 21-3-2009

AG 9334542

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

CRODO

CARTA D'IDENTITA'

N° AG 9334542

DI

CAPELLA

ROSANNA